


## TITOLO SECONDO



## N O L E G G I.

## I

**C**io, che nel Commercio Marittimo viene denominato Contratto di Noleggio, si è propriamente l'appigionare, o tutto, o una parte del Bastimento ad altrui servizio. Questi Contratti però, siano a Viaggio, o a Mese, o a scanso, o a qualsivoglia altro patto, dovranno tutti esser formati in iscritto, e non mai per sola intelligenza verbale; e dovranno esser conservati unitamente alle Carte relative, tanto dal Capitano, quanto dal rispettivo Noleggiatore, o suo Commesso, per le occorrenti dilucidazioni, e confronti.

## 2

Nei Contratti, che si facessero in quei Luoghi, ove esistessero li Proprietarj del Bastimento, li Capitanj, e Patroni dipenderanno in essi sempre dalla volontà dei Proprietarj medesimi, non facendosi lecito di arbitrare minimamente senza espressa loro licenza.

## 3

Se il Capitano non eseguisce la sua partenza al tempo  
stabi-